



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

30.05.2017

Danni punitivi – ammissibilità

Previsione decisione tramite modello matematico

di Luigi VIOLA

1. La questione rimessa alle Sezioni Unite

Recentemente, la prima sezione della Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. [9978/2016](#), ha rinviato al Primo Presidente affinché valutasse l'opportunità di remessione alle Sezioni Unite la seguente questione giuridica: *se la sentenza straniera che condanna al pagamento di somme a titolo di danni punitivi è riconoscibile dall'ordinamento italiano.*

2. La tesi della non riconoscibilità

Per un certo orientamento giurisprudenziale¹, bisognerebbe dare una risposta negativa al quesito posto; ciò in quanto la sentenza straniera che condanna al pagamento di somme a titolo di danni punitivi:

¹ Per Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 8.2.2012, n. 1781, *nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive - restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta - ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro. E quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi.*

Si veda anche Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.1.2007, n. 1183, la cui massima ufficiale così recita: *nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. È quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali. Tale risarcibilità è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e*

-è incompatibile con l'ordinamento italiano in quanto contraria all'ordine pubblico (+IR);

-è contraria alla finalità della responsabilità civile italiana che è riparatoria-compensativa (+IR).

Accogliendo tale orientamento, la sentenza straniera che condanna al pagamento di somme a titolo di danni punitivi non sarebbe riconoscibile dall'ordinamento italiano.

3. La tesi della riconoscibilità

Per altro orientamento giurisprudenziale² (minoritario), al quesito posto sarebbe possibile dare risposta positiva; la sentenza straniera che condanna al pagamento di somme a titolo di danni punitivi:

-è compatibile con l'ordine pubblico tanto che la funzione anche afflittiva del risarcimento del danno non patrimoniale non era estranea ai lavori preparatori al codice civile per i casi di particolare intensità dell'offesa all'ordine giuridico (-IR);

-è compatibile con il sistema, anche perché quando l'illecito incide sui beni della persona (*rectius*: diritti della persona umana), il confine tra compensazione e sanzione sbiadisce (-IR);

-è compatibile con il sistema perché vi sono diversi indici normativi che depongono nel medesimo senso; questi sono:

a) la L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12, che, in materia di diffamazione a mezzo stampa, prevede il pagamento di una somma "in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato" (+AL);

b) l'art. 96 c.p.c. , comma 3 (aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45), che prevede la condanna della parte soccombente al pagamento di una "somma equitativamente determinata", in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo (nel processo amministrativo vd. il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 26, comma 2,) (+AL);

c) l'art. 709 ter c.p.c. (inserito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 2), in base al quale, nelle controversie tra i genitori circa l'esercizio della responsabilità genitoriale o le modalità di affidamento della prole, il giudice ha il potere di emettere pronunce di condanna al risarcimento dei danni, la cui natura assume sembianze punitive(+AL);

d) la L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158 e, soprattutto, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 125 (proprietà industriale), che riconoscono al danneggiato un risarcimento corrispondente ai profitti realizzati dall'autore del fatto, connotato da una funzione preventiva e deterrente, laddove l'agente abbia lucrato un profitto di maggiore entità rispetto alla perdita subita dal danneggiato, sebbene il cons. 26 della direttiva CE (cd. Enforcement) 29 aprile

non può considerarsi provata "in re ipsa". È inoltre esclusa la possibilità di pervenire alla liquidazione dei danni in base alla considerazione dello stato di bisogno del danneggiato o della capacità patrimoniale dell'obbligato.

² Per Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.04.2015, n. 7613, le "astreintes" previste in altri ordinamenti (nella specie in quello belga), dirette ad attuare, con il pagamento di una somma crescente con il protrarsi dell'inadempimento, una pressione per propiziare l'adempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, sono compatibili con l'ordine pubblico italiano, rinvenendosene nell'ordinamento statale analoghe previsioni, generali e speciali.

2004, n. 48 (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale), attuata dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (v. art. 158), abbia precisato che "il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo" (Cass. n. 8730 del 2011 ne ammette la "funzione parzialmente sanzionatoria, in quanto diretta anche ad impedire che l'autore dell'illecito possa farne propri i vantaggi")(AL);

e) il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187 undecies, comma 2, (in tema di intermediazione finanziaria), che prevede, nei procedimenti penali per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, che la Consob possa costituirsi parte civile e "richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato"(AL);

f) il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (artt. 3 - 5), che ha abrogato varie fattispecie di reato previste a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio e, se i fatti sono dolosi, ha affiancato al risarcimento del danno, irrogato in favore della parte lesa, lo strumento afflittivo di sanzioni pecuniarie civili, con finalità sia preventiva che repressiva (il cui importo è determinato dal giudice sulla base dei seguenti criteri: gravità della violazione, reiterazione dell'illecito, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, personalità dell'agente, condizioni economiche dell'agente) (AL).

Accogliendo tale orientamento, la sentenza straniera che condanna al pagamento di somme a titolo di danni punitivi sarebbe riconoscibile dall'ordinamento italiano.

4. Utilizzo del modello matematico

Alla luce del [modello matematico](#) che si sta sviluppando:

-non siamo nel caso 1 di $IL=IS$ perché alcune interpretazioni secondarie (IR) non sono tra loro uguali (IR del primo orientamento è diverso da IR del secondo orientamento);

-non siamo nel caso 2 di $IL>IS$ perché le stesse tipologie di interpretazioni portano soluzioni diverse;

-siamo nel caso 3 perché vi sono alcune intersezioni ($IR \cap IR$), con la precisazione che IL non c'è, per cui verrà dato il valore 0; del pari, non emergendo AI, verrà dato il valore 0.

Pertanto, il modello suggerisce, nel caso in esame, la seguente soluzione

$$IPr = 0 + \cancel{IR} + \cancel{IR} - \cancel{IR} - \cancel{IR} + AL + AL + AL + AL + AL + AL + 0 = 4AL$$

5. Previsione sentenza

Alla luce di quanto esposto, emerge che è preferibile ritenere che *la sentenza straniera che condanna al pagamento di somme a titolo di danni punitivi è riconoscibile dall'ordinamento italiano.*

Probabilmente, verrà precisato che tale compatibilità sussiste solo nel caso di violazione di diritti della persona umana, costituzionalmente rilevanti.